



**COMUNE DI ZENSON DI PIAVE**  
- Provincia di Treviso -

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO DEL**  
**COMITATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**

**Approvato con delibera consiliare n. 14 del 14 APRILE 2003, pubblicata nelle forme di legge e divenuta esecutiva.**

**Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13.06.03 al 28.06.03**

**Entrata in vigore: 29 giugno 2003**

## **Art.1**

### **Finalità**

1. Il Comune di Zenson di Piave favorisce la crescita culturale individuale e collettiva e riconosce il diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata.
2. A tal fine assume e si impegna a realizzare i principi dettati dal Manifesto Unesco sulle Biblioteche Pubbliche, sostenendo i compiti sottolineati dalla L.R.n.50/1984 e successive modifiche ( art.3 e art.25).
3. Il Comune di Zenson di Piave riconosce che la Biblioteca è uno strumento valido per garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana, secondo i principi previsti dalla Costituzione italiana quali fondamenti della società civile e della convivenza democratica, costituisce un punto di riferimento per le diversità culturali e allo stesso tempo contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell'eredità culturale e a trasmetterla alle generazioni future, svolgendo servizi di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento.

## **Art.2**

### **Comitato della Biblioteca**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, viene istituito il Comitato della Biblioteca, con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale e politico.

## **Art.3**

### **Composizione e nomina**

1. Il Comitato è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
2. Il Comitato elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, qualificati rappresentanti di associazioni culturali, locali e del mondo della scuola.

## **Art.4**

### **Compiti del Comitato**

1. Il Comitato della Biblioteca, istituita dall'Amministrazione Comunale, ha i seguenti compiti:
  - propone all'Amministrazione Comunale, per l'approvazione, il programma annuale di attività, anche al fine della formulazione delle richieste di contributo alla Regione e ad altri enti;
  - presenta all'Amministrazione Comunale, al termine di ogni anno e in ogni altra circostanza in cui sia ritenuta necessaria od opportuna (domande di contributo ecc.), la relazione sull'attività svolta e da svolgersi da parte della Biblioteca Comunale;

- sceglie, nell'ambito delle direttive dell'Amministrazione, lo specifico materiale documentario e le attrezzature da acquistarsi, utilizzando sia il fondo stanziato annualmente dal Comune, sia i fondi messi a disposizione da altri Enti od Istituti o privati cittadini;
  - gestisce, nel rispetto delle direttive dell'Amministrazione, le attività culturali programmate nell'ambito del servizio bibliotecario;
  - favorisce il collegamento con i servizi educativi scolastici;
  - sottopone all'Amministrazione la proposta di scarto del materiale;
  - segnala all'Amministrazione con la massima sollecitudine quanto inerisce a sottrazioni e a guasti al patrimonio della Biblioteca;
  - esclude con proprio provvedimento dai servizi della Biblioteca l'utenza che non rispetti il regolamento di funzionamento adottato;
  - propone all'Amministrazione l'articolazione dell'orario settimanale di apertura della Biblioteca.
2. Il Comitato può proporre modifiche al presente Regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento.

#### **Art.5 Funzionamento del Comitato**

1. La prima riunione è indetta dal Sindaco. In tale seduta il Comitato elegge il Presidente, il VicePresidente e il Segretario.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, per iniziativa di questo o di almeno due dei suoi componenti o dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Comitato si riunisce non meno di due volte all'anno.
4. Di ogni riunione del Comitato viene redatto verbale.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di metà più uno dei membri.
6. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.6 Durata del Comitato**

1. Il Comitato dura in carica cinque anni e scade comunque alla scadenza del Consiglio Comunale.
2. La Commissione, dopo la scadenza, può riunirsi fino all'insediamento del Comitato successivo per le pratiche di normale amministrazione.
3. I membri del Comitato decadono automaticamente se non intervengono a tre sedute consecutive. Il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione entro tre mesi dalla decadenza.